



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

- Art. 1. Oggetto del regolamento e natura giuridica della borsa di ricerca
- Art. 2. Finanziamento della borsa di ricerca
- Art. 3. Importo, durata e proroga della borsa di ricerca
- Art. 4. Destinatari della borsa di ricerca
- Art. 5. Incompatibilità
- Art. 6. Istituzione della borsa e bando di selezione
- Art. 7. Commissione giudicatrice, procedure di selezione e conferimento della borsa di ricerca
- Art. 8. Diritti e doveri del borsista
- Art. 9. Sospensione, revoca e rinuncia della borsa di ricerca
- Art. 10. Trattamento dei dati personali
- Art. 11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento e natura giuridica della borsa di ricerca

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento, a seguito di selezione pubblica, di borse post-laurea finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo"), nonché alla partecipazione a progetti o gruppi di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.
2. La borsa di ricerca (d'ora in poi denominata anche più semplicemente "borsa") è un percorso formativo short-term volto ad applicare e accrescere le conoscenze acquisite durante il percorso universitario mediante lo sviluppo di attività di ricerca scientifica.
3. La borsa di ricerca non configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e, salvo che la legge non disponga diversamente, non dà luogo al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
4. Il presente Regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, all'istituzione e conferimento di borse ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, per lo svolgimento delle connesse attività, ferma restando la prevalenza delle norme previste dai rispettivi programmi ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.



Art. 2

Finanziamento della borsa di ricerca

1. La borsa di ricerca è finanziata con fondi esterni, acquisiti, anche nelle forme del co-finanziamento, nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e Imprese, nonché derivanti dal finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali, nel rispetto delle disposizioni e delle regole per la gestione e rendicontazione fissate dai programmi medesimi.
2. La borsa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.
3. Per costi diretti si intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il borsista è incaricato di svolgere per la realizzazione dello specifico progetto di ricerca, e che graveranno sui fondi del Dipartimento/Centro richiedente, di seguito denominato "Struttura".

Art. 3

Importo, durata e proroga della borsa di ricerca

1. L'importo mensile della borsa, determinato dalla Struttura richiedente in base ai requisiti di accesso previsti dal Bando e alla complessità del connesso progetto di ricerca, può essere compreso tra un minimo di 1.000 € lordi percipienti e non superiore ad un massimo di 3.000 € lordi percipienti, e potrà essere rivalutato in caso di eventuali nuove disposizioni normative in materia, con apposita deliberazione dagli Organi accademici.
2. Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l'importo lordo annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al lordo annuale percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa.
3. La borsa viene corrisposta in rate mensili posticipate, salvo sospensione del pagamento a seguito di tempestiva comunicazione del Responsabile Scientifico del progetto del mancato svolgimento dell'attività programmata o di gravi inadempienze da parte del borsista.
4. Ai fini dell'erogazione dell'ultima mensilità, il Responsabile Scientifico è tenuto a inviare via PEC ai competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo la relazione finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, che il borsista è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del presente Regolamento.
5. La borsa deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse alla realizzazione del progetto di riferimento, per una durata comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi.

6. Al fine del completamento delle attività progettuali programmate, la borsa può essere prorogata con Disposizione dirigenziale su esplicita richiesta del Responsabile Scientifico, previa verifica della effettiva disponibilità della copertura finanziaria a carico dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, per una durata inferiore o uguale a quella originaria e, comunque, fino a un massimo di 36 mesi di durata complessiva, salvo diversa disposizione contenuta negli specifici bandi di finanziamento.
7. Il limite massimo di fruizione delle borse di ricerca, da parte di uno stesso soggetto, non può comunque essere superiore a 6 anni.
8. Alle borse di ricerca attivate su progetti di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. si applicano le norme previste dai rispettivi bandi anche in tema di durata.
9. Sulla base della legislazione vigente le borse di ricerca sono esenti da tassazione IRPEF e addizionali in capo al percettore (art. 4 legge 476/1984), nonché irrilevanti agli effetti IRAP in capo all'Ateneo (articolo 10-bis, comma 1, D.lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.) e non soggette ad alcuna copertura previdenziale o assicurativa obbligatoria. In caso di modifiche normative alla disciplina di cui al presente comma, la borsa sarà soggetta al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia al momento della liquidazione dell'importo.

Art. 4

Destinatari della borsa di ricerca

1. Le borse di ricerca sono destinate a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea o laurea magistrale conseguite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, rispettivamente lettera a) e lettera b) del D.M. 22/10/2004 n. 270, ovvero di laurea triennale o laurea specialistica conseguita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, rispettivamente lettera a) e lettera b), del D.M. 03/11/1999 n. 509, ovvero di laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03/11/1999 n. 509), o di altro titolo equipollente conseguito all'estero, nonché di curriculum scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.
2. I titoli di studio di cui al precedente comma 1, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente in materia, viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione, dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 7.
4. La valutazione del curriculum per l'ammissione alla selezione viene effettuata dalla predetta Commissione giudicatrice.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, i bandi possono prevedere un accesso alla selezione limitato solo ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica, nonché requisiti e/o titoli preferenziali.

Art. 5

Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è compatibile con:
 - a) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b) la titolarità di:
 - assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii;
 - contratti di ricerca di cui all'articolo 14, comma 6 septies, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022;
 - altre borse a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
 - rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - incarichi occasionali di lavoro autonomo, anche parasubordinato, conferiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o da soggetti diversi, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
2. Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Responsabile Scientifico, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechino pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Art. 6

Istituzione della borsa e bando di selezione

1. La richiesta di attivazione della borsa di ricerca è proposta dal Direttore della Struttura interessata, su richiesta del Responsabile scientifico del progetto, secondo la modulistica predisposta dai competenti Uffici amministrativi.
2. Il Responsabile scientifico, in qualità di Tutor del borsista, ha con il compito di coordinare e valutare lo svolgimento dell'attività oggetto della borsa, attestandone il regolare inizio e prosecuzione, nonché comunicando eventuali variazioni della programmazione prevista.
3. Le borse sono assegnate previo svolgimento di procedure selettive atte a garantire la valutazione comparativa dei candidati.
4. Le selezioni, bandite con decreto rettorale, sono per titoli ed eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati alle specifiche competenze oggetto del programma della borsa.

5. I bandi sono resi pubblici esclusivamente per via telematica sul sito dell'Ateneo per un periodo non inferiore a venti giorni, salvo il minor tempo dettato da inderogabili e motivate esigenze derivanti dalla partecipazione delle Strutture richiedenti a specifici progetti di ricerca, e comunque non inferiore a quindici giorni.
6. I bandi contengono, tra l'altro, informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività della borsa di ricerca, sul relativo importo e trattamento fiscale e assicurativo, sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, di selezione e formulazione della graduatoria, di conferimento ed accettazione della borsa.
7. L'Ateneo può prescindere dall'emanazione del bando e dallo svolgimento della procedura selettiva qualora la borsa sia destinata a un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti pubblici o privati nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali.

Art. 7

Commissione giudicatrice, procedure di selezione e conferimento della borsa di ricerca

1. La Commissione giudicatrice, nominata con apposito decreto rettorale, è composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dalla Struttura di Ricerca proponente scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario, esperti nelle materie inerenti il programma della borsa o settori affini, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo, anche in qualità di componenti effettivi, ove espressamente richiesto dall'Ente finanziatore del progetto.
2. La Commissione designa tra i propri componenti un Presidente e un Segretario.
3. Dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine di 7 giorni per l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati alla selezione.
4. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine ordinario di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data del proprio decreto di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti della Commissione.
5. Per l'espletamento dei lavori, la Commissione può avvalersi di procedure telematiche in grado di garantire l'efficacia e la trasparenza del procedimento nel rispetto della legislazione vigente.
6. Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di 100 punti da attribuire ad ogni candidato per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, secondo le indicazioni riportate nel bando che fissa, tra l'altro, il punteggio minimo da conseguire nei titoli per l'ammissione al colloquio e i punteggi minimi per il conseguimento dell'idoneità.

7. Nella prima riunione, la Commissione fissa i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nel verbale preliminare, nonché i criteri per la valutazione del colloquio che, ove previsto, potrà svolgersi anche in via telematica mediante l'utilizzo di strumenti informatici, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato.
8. La comunicazione in ordine a data e luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al suddetto preavviso.
9. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige un apposito verbale finale contenente i criteri valutativi, i giudizi, i punteggi complessivi attribuiti ad ogni candidato, la graduatoria di merito redatta secondo l'ordine decrescente dei punteggi assegnati e la designazione, nell'ordine di graduatoria, del vincitore della selezione.
10. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati ha precedenza in graduatoria il candidato più giovane d'età.
11. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
12. Previa verifica di conformità a quanto disposto dal presente Regolamento in ordine agli esiti della procedura selettiva, i conseguenti atti, nonché la graduatoria di merito, sono approvati con disposizione dirigenziale, e resi pubblici nell'apposita sezione del sito di Ateneo dedicata al bando fungendo altresì da comunicazione e notifica a tutti i candidati.
13. A seguito della disposizione di approvazione degli atti concorsuali, i competenti Uffici amministrativi inviano al vincitore della borsa, a mezzo mail o via PEC, la dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca che l'interessato deve sottoscrivere e restituire al mittente entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza dal beneficio.
14. La borsa è conferita con disposizione dirigenziale, secondo l'ordine della graduatoria, subordinatamente all'accettazione di cui al precedente comma.
15. Di norma la borsa decorre dalla data di presa del servizio del vincitore, ovvero dal 1° o dal 15° giorno del mese immediatamente successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento della stessa.
16. Il Responsabile Scientifico è comunque tenuto a comunicare con tempestività ai competenti Uffici amministrativi la data di inizio dell'attività di ricerca al fine di consentire la puntuale erogazione della borsa secondo le modalità indicati nel bando e la corretta imputazione del relativo costo al programma nell'ambito del quale la medesima deve essere eventualmente rendicontata.
17. In caso di mancata accettazione nei termini prescritti, di grave ritardo nell'inizio dell'attività di ricerca, di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto alla borsa, la borsa viene revocata e successivamente assegnata al candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.
18. Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 8

Diritti e doveri del borsista

1. L'attività di ricerca è svolta di norma presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Il borsista ha diritto di accedere alla Struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa e di usufruire di servizi e attrezzature ai fini della realizzazione dello specifico progetto.
3. Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la Struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca, nonché il Codice etico di Ateneo.
4. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico del progetto.
5. In caso di effettive esigenze scientifiche, l'attività di ricerca può essere in parte svolta presso altro Ateneo o ente di ricerca nazionale o internazionale. Il periodo di permanenza all'estero o presso altra sede deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Direttore della Struttura su proposta del Responsabile Scientifico responsabile del progetto, che deve darne tempestiva comunicazione ai competenti Uffici amministrativi, con la specifica indicazione dei fondi disponibili per consentire lo svolgimento delle predette attività.
6. I titolari di borsa possono essere autorizzati dal Direttore della Struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca, su richiesta del Responsabile scientifico del progetto, a svolgere attività seminari, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto stesso.
7. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca sono considerati strettamente riservati e non utilizzabili per scopi diversi da quelli per cui la borsa è attribuita.
8. Ove non diversamente previsto da accordi scritti con terze parti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dell'inventore, tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dai risultati conseguiti dal borsista appartengono in via esclusiva all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", come da Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale (Decreto Rettoriale 188/2021).
9. Ove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore, l'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi viene detratto all'atto dell'erogazione della prima rata della borsa.
10. Il borsista è tenuto a redigere e sottoscrivere una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da presentare, unitamente all'approvazione del Responsabile scientifico, al Direttore della Struttura e ai competenti Uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della borsa.

11. Il borsista è tenuto altresì a dichiarare tempestivamente ai competenti Uffici amministrativi, sotto la propria responsabilità, l'eventuale sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5, nonché il venir meno dei requisiti soggettivi necessari per il godimento della borsa, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 9

Sospensione, revoca e rinuncia della borsa di ricerca

1. Nel caso in cui il borsista non ottemperi agli obblighi di cui al precedente articolo, ovvero si renda responsabile di altre gravi mancanze documentate nel periodo di fruizione della borsa, la stessa può essere revocata con provvedimento rettorale su tempestiva e dettagliata segnalazione del Responsabile Scientifico del progetto.
2. Possono essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore, adeguatamente documentate e comunicate dal borsista al Responsabile Scientifico.
3. Per periodi di assenza superiori a trenta giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca e l'erogazione della borsa sono sospese. In caso di astensione obbligatoria per maternità la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sospensione della borsa e del connesso contributo economico è adottata con Disposizione dirigenziale.
4. L'erogazione della borsa e l'attività di ricerca riprendono al venir meno della causa di sospensione, previo accordo con il Responsabile Scientifico e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento ancora disponibile.
5. Il borsista decade dalla titolarità della borsa per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nonché per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per il godimento della borsa.
6. Il borsista decade dalla titolarità della borsa qualora, senza giustificato motivo, non inizi l'attività di ricerca nei termini prescritti ovvero non la svolga regolarmente secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico.
7. Il borsista decade altresì dal diritto di ricevere la borsa di ricerca qualora non accetti espressamente la borsa nei termini e con le modalità di cui al comma 14 del precedente articolo 7, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comprovate.
8. La decadenza della borsa è dichiarata con Disposizione dirigenziale, su segnalazione del Responsabile Scientifico che, nei limiti delle risorse disponibili e acquisito il parere favorevole del Direttore della Struttura, può chiedere di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove esistente. L'eventuale conferimento della borsa per la parte residua al primo candidato utilmente collocato è parimenti disposto con provvedimento dirigenziale.

9. Il borsista ha facoltà di rinunciare alla borsa dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni, al Responsabile scientifico e ai competenti Uffici amministrativi. In questo caso, il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato del rateo mensile maturato fino alla data di decorrenza della rinuncia stessa. In mancanza di preavviso verrà trattenuta dall'Amministrazione generale la somma pari a un'intera mensilità.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dà atto di conoscere e applicare, nell'ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.
2. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" connesse all'espletamento della procedura selettiva e all'eventuale procedimento di assunzione in servizio, ovvero alla gestione delle graduatorie di merito.
3. Il trattamento dei dati viene espletato da parte di personale autorizzato ed è effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
4. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
5. Il Titolare del trattamento, tramite i propri competenti Uffici amministrativi, si impegna a fornire all'interessato un'ideonea informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali, come previsto dagli articoli 12 e seguenti del GDPR.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "Statuto e Regolamenti".
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente le disposizioni in materia di borse di ricerca dettate dal "Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio e di Ricerca", emanato con decreto rettorale n. 1763 del 02/08/2016, che continuerà a disciplinare esclusivamente le borse di studio.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.
4. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.